Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni, concernente il regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto il proprio decreto 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m^3;

Rilevata la necessità di apportare limitate integrazioni all'allegato al suddetto decreto ministeriale 14 maggio 2004 per la parte riguardante le distanze di sicurezza da osservare rispetto agli elementi pericolosi dei depositi di gas di petrolio liquefatto;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 7 «Distanze di sicurezza», comma 2, del titolo III «Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza» dell'allegato al decreto 14 maggio 2004 è così sostituito:

«2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto di seguito indicato:

distanze di cui alle lettere *a)* e *c)*, mediante interramento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;

distanze di cui alla lettera *b)*, limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, per capacità fino a 3 m^3 e fino a 5 m^3, esclusivamente mediante interramento dei serbatoi;

distanze di cui alla lettera *d)*, esclusivamente mediante interramento dei serbatoi.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il Ministro: PISANU

05A07271

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2005.

Approvazione e pubblicazione del I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alle revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Visto l'art. 6, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente, fra l'altro, l'istituzione del Ministero della salute;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1998 (del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1999), con il quale è stato approvato il testo della X edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2002 (del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 giugno 2002), con il quale è stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la Farmacopea europea, V edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del Comitato di sanità pubblica del Consiglio d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle decisioni prese dalla Commissione europea di Farmacopea in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione europea predetta;

Sentita la Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dalla citata legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del testo del primo supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, predisposto dalla predetta Commissione anche sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione europea di Farmacopea;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il testo del I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il supplemento alla XI edizione della «Farmacopea ufficiale» sarà pubblicato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed entrerà in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione delle «Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare» contenute in detto supplemento, che entreranno in vigore a partire dal primo giorno del trentaseiesimo mese successivo a quello della data di pubblicazione del supplemento.

Roma, 30 marzo 2005

Il Ministro: SIRCHIA

05A07300

DECRETO 25 maggio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi, sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, on. prof. Domenico Di Virgilio e prof. Domenico Zinzi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 300, così come modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, recante la nomina del Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il sen. avv. Cesare Cursi è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale l'on. prof. Domenico Di Virgilio è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il prof. Domenico Zinzi è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi, sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, on. prof. Domenico Di Virgilio e prof. Domenico Zinzi è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate rispettivamente nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato operano in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Nelle materie ad essi delegate, i Sottosegretari di Stato firmano i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. avv. Cesare Cursi è conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:

rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario;

profilassi internazionale;

livelli essenziali di assistenza: monitoraggio sull'attuazione degli stessi e dei principi etici di sistema; manutenzione del sistema;

formazione del personale ministeriale, ivi compreso il personale sanitario, infermieristico e tecnico a rapporto convenzionale con il Ministero, relazioni sindacali, contrattazione e mobilità, compresa quella dipartimentale;

attività di contenzioso in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro;

rapporti con il CONI per le problematiche relative alla medicina dello sport;

sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione limitatamente ai seguenti settori:

procedure ed altri adempimenti comunitari ed internazionali; import ed export di animali e prodotti di origine animale e controlli alle frontiere esterne, anche mediante il coordinamento dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici veterinari adempimenti CE;

additivi, aromi, imballaggi, contaminanti, tecnologie alimentari, nuovi alimenti, igiene generale della distribuzione e vendita degli alimenti;

rapporti con le regioni; verifica di conformità nell'applicazione della normativa ed attività ispettive;

sanità animale e farmaco veterinario; anagrafe del bestiame;

tutela del benessere animale; alimentazione animale; riproduzione animale, fecondazione artificiale; igiene zootecnica; igiene veterinaria e lotta al randagismo;